



**COMUNE DI ALBANO LAZIALE**  
(PROVINCIA DI ROMA)

**DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 29.09.2000**

**OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'alienazione del Patrimonio comunale.**

L'anno duemila, il giorno ventinove del mese di settembre, in Albano Laziale, nell'aula consiliare del Comune, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio comunale, in seduta straordinaria ed in prima convocazione.

Partecipa il Segretario generale Dott.ssa Lucia Lanza Cariccio.

Alle ore 18:00 il Presidente Raffaele Esposito assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti.

All'appello risultano presenti n. 19 ed assenti n. 12 su n. 31 componenti assegnati ed in carica, e cioè:

			presenti	assenti
1) - MATTEI	MARCO	Sindaco	"	
2) - ESPOSITO	RAFFAELE	Presidente	"	
3) - GIORGI	ROMEO	Consigliere		"
4) - SPACCATROSI	DARIO		"	
5) - ORCIUOLI	MATTEO MAURO		"	
6) - LO PRESTI COSTANTINO	FRANCESCO			"
7) - FORTINI	PIERO			"
8) - DI LAURO	ROBERTO		"	
9) - FERRARINI	MASSIMO			"
10) - GINESTRA	FABIO		"	
11) - CASANO	DIEGO SALVATORE		"	
12) - CASCELLA	GIOVAMBATTISTA		"	
13) - PROSPERI	ANGELO		"	
14) - LIBERA	ROBERTO		"	
15) - SANTARELLI	ARISTIDE		"	
16) - SANTELLI	SIMONA		"	
17) - FRAPPELLI	DANIELE			"
18) - CECI	LUIGI		"	
19) - DI STEFANO	CECILIA		"	
20) - DE SANTIS	LUIGI			"
21) - SCALCHI	ADA		"	
22) - TOTI	MANLIO			"
23) - BORELLI	MASSIMILIANO		"	
24) - ANTONACCI	STEFANO		"	
25) - DI GIUSEPPE	NICOLA			"
26) - VENDITTI	ADRIANO			"
27) - ROVERE	VINCENZO		"	
28) - ROMA	DOMENICO			"
29) - SANNIBALE	MAURIZIO			"
30) - MARINI	NICOLA			"
31) - DI FAZIO	FAUSTO		"	

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri Ginestra, Spaccatrosi e Borelli.

In prosecuzione di seduta.

Presenti n° 28 Consiglieri. Assenti Lo Presti Costantino, Fortini e Sannibale.

Partecipano alla seduta senza diritto di voto, come previsto dall'art. 14 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, gli Assessori Silvestroni e De Marco.

Il Presidente legge quindi l'oggetto del punto n° 4 all'o.d.g. e cioè "Approvazione Regolamento comunale per l'alienazione del Patrimonio comunale", dopodichè dà la parola ai Consiglieri per gli interventi (agli atti).

Alle ore 23:25 il Presidente concede una sospensione per una conferenza dei Capigruppo.

Alle ore 23:45 vengono ripresi i lavori.

All'appello sono presenti n° 28 Consiglieri. Assenti Lo Presti Costantino, Fortini e Di Giuseppe.

Il Sindaco legge l'emendamento proposto in conferenza dei Capigruppo e cioè:

### **Art. 10 PUBBLICITA' DEGLI AVVISI DI GARA**

1. Gli avvisi degli incanti vengono resi noti mediante pubblicazione degli stessi:
  - all'albo pretorio del Comune per almeno 30 giorni;
  - sul foglio degli annunci legali della Provincia;
  - sul Bollettino ufficiale della Regione;
  - per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione locale qualora l'importo a base d'asta sia "almeno pari" a 200.000 ECU. *Sostituire le parole "almeno pari" con "superiore";*
  - per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale qualora l'importo a base d'asta sia "almeno pari" a 1.000.000 di ECU. *Sostituire le parole "almeno pari" con "superiore";*
  - ◆ *Aggiungere: Pubblici manifesti e ogni altra forma di pubblicità ritenuti idonei dall'Amministrazione.*
2. *Al posto di: "E' data facoltà di comunicare il bando alle associazioni di proprietari di immobili provinciali e regionali, alle associazioni o sindacati a livello provinciale o regionale; alle associazioni di costruttori, alle agenzie di intermediazione immobiliare" mettere: "Per le alienazioni con importo a base d'asta superiore a 200.000 ECU, è fatto obbligo di comunicare il bando alle associazioni maggiormente rappresentative di proprietari d'immobili, di costruttori e di agenzie di intermediazione immobiliare".*
3. Le pubblicazioni devono avvenire almeno "15 giorni" prima del giorno fissato per l'incanto. *Sostituire "15" con "30".*
4. I termini di cui ai commi precedenti possono essere ridotti in caso di comprovata e motivata urgenza. *Tale punto viene eliminato.*

Dopodichè il Presidente, nessuno chiedendo la parola, mette in votazione per alzata di mano l'emendamento in oggetto.

Con voti unanimi, il Consiglio approva.

Dopodichè il Presidente mette in votazione la proposta di regolamento in oggetto, così come testè emendata.

Con voti unanimi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso:



che questo comune è sprovvisto di un regolamento che disciplina la vendita del proprio patrimonio disponibile;

che è intenzione di questa amministrazione procedere alla alienazione del proprio patrimonio disponibile;

Considerato che con la recente legge 127/97 è stato reso derogabile, nei confronti dei comuni, l'obbligo del rispetto delle leggi vigenti per le amministrazioni statali in materia di alienazioni di beni immobili disponibili, fermi restando comunque i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile;

Dato atto:

che la disposta deroga non opera automaticamente ex legge ma è condizionata alla previa adozione di un apposito regolamento;

che scopo del regolamento è quello di individuare i beni costituenti il patrimonio immobiliare da destinare alla vendita, le procedure negoziali e gli adempimenti procedurali relativi alle decisioni programmatiche, istruttorie e deliberative da adottare per la vendita;

Ravvisato altresì che il regolamento, nel dettare gli adempimenti istruttori e preparatori degli atti di vendita, assicura al procedimento i requisiti della trasparenza, mediante adeguate forme di pubblicità necessarie per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, prima di decidere la vendita;

Visto l'articolo 12 della legge 127/97 recante: <<Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo>> e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142, recante: <<Ordinamento delle autonomie locali>> e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 5, che testualmente recita:

Art. 5 – Regolamenti.

Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Vista la proposta di regolamento comunale per l'alienazione del patrimonio immobiliare, nel testo predisposto dagli uffici e ritenuta meritevole di approvazione;

Visto lo statuto comunale vigente;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 14/07/2000 dal Funzionario Coordinatore II<sup>a</sup> Settore III<sup>a</sup> Servizio ai sensi dell'art. 53, comma 1 della Legge 142/90, come modificata ed integrata;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 06/09/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario II<sup>a</sup> Settore I<sup>a</sup> Servizio ai sensi dell'art. 53, comma 1 della Legge 142/90, come modificata ed integrata.

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso in data 07/09/2000;

Visto il verbale della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente del 27.09.2000;

## DELIBERA

1. di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il regolamento comunale per l'alienazione del patrimonio comunale, che si compone di n.19 articoli. Il regolamento così composto è allegato e forma parte integrante della presente deliberazione.



# COMUNE DI ALBANO LAZIALE

PROVINCIA DI ROMA

SETTORE II SERVIZIO III

## REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 COMPETENZE DEGLI ORGANI
- Art. 3 BENI DA ALIENARE
- Art. 4 INDIVIDUAZIONE DEI BENI
- Art. 5 DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA
- Art. 6 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
- Art. 7 VENDITA DI BENI SOGGETTI A DIRITTO DI PRELAZIONE
- Art. 8 PROCEDURA DI VENDITA
- Art. 9 GLI INCANTI
- Art. 10 PUBBLICITA' DEGLI AVVISI DI GARA
- Art. 11 COMMISSIONE DI GARA
- Art. 12 MODALITA' DELLA GARA
- Art. 13 APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
- Art. 14 RESTITUZIONE DEI DEPOSITI
- Art. 15 VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA
- Art. 16 PAGAMENTO DEL PREZZO DI VENDITA
- Art. 17 CONTRATTO
- Art. 18 SPESE CONTRATTUALI
- Art. 19 ENTRATA IN VIGORE



## **Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, comma 2, legge 127/97, le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile di questo Comune, in deroga alle norme di cui alla legge n. 783/1908, e successive modificazioni, ed al Regolamento approvato con R.D. n. 454/1909, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali.
2. Si considerano tali:
  - I beni appartenenti al demanio comunale ai sensi degli artt. 828, secondo comma, e 824 del codice civile, che siano stati oggetto di un provvedimento di sdemanializzazione.
  - I beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune i quali con atto di dismissione abbiano avuto riconosciuta la cessazione della loro destinazione ad un pubblico servizio
  - I beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
3. Per le alienazioni di immobili di interesse storico ed artistico di proprietà del Comune, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1089/1939 e successive modificazioni.
4. In ogni caso la vendita dei beni vincolati da leggi speciali o realizzati con contributo dello Stato a fondo perduto è proceduta dall'espletamento della formalità liberatoria del vincolo.

## **Art. 2 COMPETENZE DEGLI ORGANI**

1. Le alienazioni dei beni del patrimonio immobiliare, qualora non siano previste in atti fondamentali del Consiglio, appartengono alla competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera m) della legge 142/90.
2. Il procedimento dipendente e conseguente alla delibera del Consiglio Comunale appartiene alla struttura prevista dagli atti di organizzazione interna dell'ente.
3. Per lo svolgimento della sua attività il Responsabile della struttura è autorizzato a richiedere agli altri uffici dell'ente tutte le notizie ed i dati in loro possesso utili ai fini considerati, nonché lo svolgimento di attività istruttorie anche ad altri uffici pubblici. Lo svolgimento di queste attività da parte dei destinatari delle richieste costituisce adempimento obbligatorio degli obblighi attinenti al proprio ufficio.

## **Art. 3 BENI DA ALIENARE**

1. L'alienazione del patrimonio immobiliare viene di regola programmata dal Comune nel bilancio annuale e pluriennale.
2. Il valore da indicare nel bilancio annuale e pluriennale è quello risultante da una stima di massima effettuata dal personale della struttura competente.
3. Qualora si proceda ad alienazioni non programmate, il Consiglio Comunale con apposita deliberazione determina il piano di vendita

## **Art. 4 INDIVIDUAZIONE DEI BENI**

1. Oggetto della vendita è il bene patrimoniale di cui è stata accertata la disponibilità.
2. L'immobile da alienare è esattamente individuato nella sua effettiva consistenza, corredato delle relative pertinenze, di eventuali diritti e servitù sullo stesso.
3. A tal fine sono necessari i seguenti dati:
  - partita catastale;
  - foglio;
  - particella e sub;
  - categoria catastale;
  - classe;
  - consistenza;
  - superficie;
  - classificazione;



- confini; numero atto di acquisto, data, repertorio ed estremi della registrazione;
  - trascrizione e data;
  - ufficiale rogante.
4. Gli ultimi tre punti del comma precedente non vengono presi in considerazione per i beni appartenenti a titolo originario al demanio o al patrimonio del Comune indipendentemente da un fatto giuridico acquisitivo.

#### **Art. 5 DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA**

1. Il valore base di vendita è determinato, una volta approvato il bilancio di previsione, con apposita perizia estimativa redatta o:
  - in riferimento ai valori correnti di mercato per i beni con caratteristiche analoghe;
  - sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti con la natura del bene da valutare.
2. La perizia estimativa deve espressamente specificare:
  - gli obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile;
  - il grado di appetibilità del bene da alienare ed il probabile mercato interessato potenzialmente all'acquisizione configurato in relazione al territorio, nazionale, regionale e locale.
3. Il valore determinato in perizia estimativa costituisce il prezzo di vendita a base d'asta, al netto dell' IVA se dovuta, sul quale saranno formulate le offerte.
4. A tale prezzo, come sopra determinato, saranno aggiunte, a carico dell'aggiudicatario le spese tecniche sostenute o da sostenere ( es. frazionamento catastale, costo della perizia estimativa se affidata ad un tecnico esterno e quant'altro necessario).

#### **Art. 6 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

1. La vendita viene realizzata con l'osservanza delle seguenti condizioni generali:
  - a corpo e non a misura, allo stesso titolo, con i medesimi oneri e nello stato e forma con la quale l'immobile è posseduto e goduto dal comune.
  - qualunque responsabilità del Comune è limitata ai casi di evizione che privi l'acquirente della disponibilità e godimento in tutto o parte dell'immobile acquistato.
  - l'acquirente s'intende obbligato per effetto del solo atto di aggiudicazione; mentre gli obblighi del Comune sono subordinati al perfezionamento dell'atto.
  - l'acquirente subentra in tutti i diritti e gli obblighi del Comune rispetto all'immobile.
  - sono a carico dell'acquirente i compensi che fossero dovuti in conseguenza di miglioramenti apportati sull'immobile dal conduttore.
  - il corrispettivo della vendita dovrà essere versato secondo i termini e le modalità di cui ai successivi articoli.

#### **Art 7. VENDITA DI BENI SOGGETTI A DIRITTO DI PRELAZIONE**

1. Quando il bene da alienare è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e l'aggiudicazione dovrà essere determinata nei modi previsti dalle disposizioni in materia.

#### **Art. 8 PROCEDURA DI VENDITA**

1. La procedura per la scelta del contraente è individuata in modo da garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché la concorrenza e la parità di trattamento dei soggetti partecipanti alla gara.
2. La vendita dei beni si realizza mediante pubblici incanti, sulla base del valore di stima, previe le pubblicazioni, affissioni e inserzioni in conformità a quanto disposto dal presente regolamento.

#### **Art. 9 GLI INCANTI**





1. L'apertura degli incanti è resa nota mediante pubblici avvisi, nei quali sono indicati:
  - a) i beni da vendere, la loro situazione e provenienza;
  - b) il prezzo estimativo sul quale si aprono gli incanti e i termini di pagamento;
  - c) i diritti ed i pesi inerenti l'immobile;
  - d) l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procede agli incanti;
  - e) il luogo e l'ufficio in cui si eseguono gli incanti;
  - f) l'ufficio presso il quale sono ostensibili i documenti;
  - g) l'ammontare del deposito da farsi a garanzia delle offerte per essere ammessi a concorrere all'asta, nonché l'indicazione della tesoreria presso cui devono effettuarsi i depositi;
  - h) le principali condizioni di vendita di cui sia opportuno che si abbia cognizione e le modalità di presentazione delle offerte;
  - i) il modo in cui si procede agli incanti;
  - j) l'indicazione che si farà luogo all'aggiudicazione anche quando si sia presentato un solo offerente, la cui offerta sia almeno uguale al prezzo stabilito per l'incanto.
  - k) la possibilità di ammettere offerte per procura. La procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata da un notaio.

#### **Art. 10 PUBBLICITA' DEGLI AVVISI DI GARA**

1. Gli avvisi degli incanti vengono resi noti mediante pubblicazione degli stessi:
  - all'albo pretorio del Comune per almeno 30 giorni;
  - sul foglio degli annunci legali della Provincia;
  - sul Bollettino ufficiale della Regione;
  - per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione locale qualora l'importo a base d'asta sia superiore a 200.000 ECU
  - per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale qualora l'importo a base d'asta sia superiore a 1.000.000 di ECU.
  - pubblici manifesti e ogni altra forma di pubblicità ritenuti idonei dall'Amministrazione.
2. Per le alienazioni con importo a base d'asta superiore a 200.000 ECU è fatto obbligo di comunicare il bando alle associazioni maggiormente rappresentative di proprietari di immobili, di costruttori e di agenzie di intermediazione immobiliare.
3. Le pubblicazioni devono avvenire almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'incanto.

#### **Art. 11 COMMISSIONE DI GARA**

1. L'incanto ha luogo nell'ufficio indicato nell'avviso di gara e la gara viene effettuata da un'apposita Commissione nominata secondo le norme regolamentari in vigore.

#### **Art. 12 MODALITA' DELLA GARA**

1. L'asta si tiene con il metodo delle offerte segrete di cui alla lettera c) dell'art. 73 del R.D. 23/05/24 nr. 827 che unitamente alla prova dell'eseguito deposito di cui al precedente articolo 9, comma 1, lettera g), devono essere inviate al Comune, ad esclusivo rischio del concorrente, per mezzo del servizio postale raccomandato.
2. Le offerte per essere valide, devono pervenire, in piego sigillato, improrogabilmente entro la data e l'ora stabilite nell'avviso. Per le offerte che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo, non sono ammessi reclami.
3. L'aggiudicazione ha luogo a favore di colui che ha presentato l'offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta.
4. L'aggiudicazione ha luogo anche quando sia stata presentata una sola offerta e questa non sia inferiore al valore stabilito a base d'asta.

5. Quando due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli a partiti segreti. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario.
6. Ove nessuno di coloro che fecero offerte sia presente, o i presenti non vogliono migliorare l'offerta, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario.
7. Nel caso in cui risulti infruttuoso il primo esperimento d'asta, si procede ad un secondo esperimento d'asta con le stesse condizioni e modalità di svolgimento del primo.
8. Nel caso in cui anche il secondo esperimento di gara risulti infruttuoso, è data facoltà di procedere ad un ulteriore esperimento di gara con possibilità di ridurre il prezzo a base d'asta fino ad un massimo del venti per cento.

#### **Art. 13 APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA**

1. Proclamata l'aggiudicazione definitiva, il verbale di gara definitivamente approvato con determinazione del responsabile della struttura competente.
2. Il processo verbale di aggiudicazione e la determinazione di approvazione sono notificati all'acquirente.

#### **Art. 14 RESTITUZIONE DEI DEPOSITI**

1. I depositi effettuati dai concorrenti che non sono rimasti aggiudicatari sono immediatamente restituiti dal tesoriere del Comune, dietro ordine, posto sul retro delle rispettive ricevute, firmate dal presidente della gara.

#### **Art. 15 VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA**

1. E' ammessa la trattativa privata anche con un solo soggetto in casi eccezionali, ai sensi dell'art. 41, sesto comma, del R.D. n. 827/1924, qualora la condizione giuridica e/o quella di fatto del bene da alienare rendono non praticabile o non conveniente per il Comune il ricorso all'asta pubblica.
2. La trattativa privata è inoltre ammessa anche con più soggetti nei casi in cui si siano verificate le diserzioni di incanti, disciplinate al precedente articolo 12.

#### **Art. 16 PAGAMENTO DEL PREZZO DI VENDITA**

1. Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto per mezzo di assegno bancario non trasferibile intestato alla tesoreria comunale all'atto della stipula del rogito.
2. E' ammessa una dilazione temporale:
  - massima di un anno, con versamento minimo di un anticipo pari al 50% del prezzo di acquisto da versarsi al momento del rogito per importi compresi tra i 100.000.000 ed i 300.000.000;
  - massima di due anni, con versamento minimo di un anticipo pari al 40% del prezzo di acquisto da versarsi al momento del rogito per importi compresi tra i 300.000.001 ed un 1.000.000.000.
  - massima di quattro anni, con versamento minimo di un anticipo pari al 30% del prezzo di acquisto da versarsi al momento del rogito per importi superiori ad un 1.000.000.000.
3. Il pagamento della parte dilazionata del prezzo dovrà essere garantito da apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o da altra garanzia idonea.
4. Il deposito effettuato a garanzia dell'offerta viene computato in acconto sul prezzo di aggiudicazione, mentre diversamente sarà trattenuta dal Comune qualora l'aggiudicatario rifiutasse di dare seguito al contratto di compravendita.

#### **Art. 17 CONTRATTO**

1. La vendita degli alloggi viene perfezionata con contratto, con le forme e le modalità previste dal codice civile e tenuto conto del dispositivo di cui all'art. 17, comma 68, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127.

#### **Art. 18 SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese derivanti dal contratto sono a carico dell'aggiudicatario. Nelle spese contrattuali si comprendono anche quelle di stampa e di pubblicazione, affissione ed inserzione obbligatorie ai sensi del presente regolamento.

#### **Art. 19 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.



# Comune di ALBANO LAZIALE (Prov. di Roma)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE  
UFF. PATRIMONIO

SERVIZIO INTERESSATO  
SECT. II SER. III

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ALLENAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Cap. .... competenza  Residui



Ai sensi dell' art.53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  
IL RESPONSABILE .....  
DEL SERVIZIO .....  
INTERESSATO .....

Data 14/02/2000

SETTORE II° SERV. III°  
IL FUNZIONARIO COORDINATO  
Dr. Claudio Carbone  
IL RESPONSABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:  
IL RESPONSABILE .....  
DI .....  
RAGIONERIA .....

Cap. .... comp.  Resid.  Imp. ....  
Cap. .... comp.  Resid.  Imp. ....  
Cap. .... comp.  Resid.  Imp. ....  
Cap. .... comp.  Resid.  Imp. ....

Data 06-09-2000

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO

Carbanti

# COMUNE DI ALBANO LAZIALE

PROVINCIA DI ROMA

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

### PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con delibera consigliare n. 59 del 02/06/1997, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo così come previsto dall'art. 57 della legge 08/06/1990 n. 142;

- Visto il contenuto del Regolamento e dello Statuto Comunale;
- Visti gli artt. 37 e 105 del D.LGS 25/02/1995 n. 77;
- Esaminato il contenuto della deliberazione di cui in intestazione, relativa all'approvazione del regolamento per l'alienazione del patrimonio comunale;
- Tenuto conto che il compito dei Revisori è per legge limitato al riscontro della regolarità contabile in materia di congruità, coerenza e attendibilità dei valori oggetto di verifica e della inerenza degli atti e documenti predisposti dall'Ufficio Ragioneria all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

PRESO ATTO

- che è intenzione dell'Amministrazione procedere all'alienazione del patrimonio disponibile;
- che a tale scopo risulta necessaria l'adozione di un apposito regolamento di cui attualmente il Comune risulta sprovvisto;
- che la proposta di regolamento comunale, composta di 19 articoli nel testo predisposto dagli uffici, assicura al procedimento di alienazione i requisiti della trasparenza con le forme di pubblicità necessarie per acquisire e valutare le concorrenti proposte di acquisto;
- che comunque tale regolamento, essendo di natura esclusivamente normativa, non comporta impegno di spesa;

TENUTO CONTO

Dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati.

Il Collegio dei Revisori

ESPRIME

Il proprio parere favorevole in merito al contenuto e alla regolarità della deliberazione di cui all'oggetto.

Li, 07.09.2000

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Giorgio Pierleoni – Presidente



Dott. Stefano Fermante - Componente



Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Raffaele Esposito)



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Lucia Lanza Cariccio)

02 OTT. 2000

Li, .....

Della suesata deliberazione viene oggi iniziata la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

2<sup>a</sup> pubblicazione 30.10.00

IL MESSO COMUNALE

*Caricchio*

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal 02.10.2000 al 17.10.2000 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima nei termini di legge.

Albano Laziale, li 23-11-2000



IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Alberto Sisti)

*Sisti*

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio dal 2-10-2000 per 15 gg. consecutivi è divenuta esecutiva per decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, della legge 8.6.1990, n. 142.

Albano Laziale, li 23-11-2000



IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Alberto Sisti)

*Sisti*

RICETTONE DEL LANCIO  
SEZIONE CONTROLLO ATTI DEL LL.  
P.F. PUBBLICAZIONE  
VISTO: TAVOLA OSSERVARE

nella seduta del 12.10.00

Verbale n° 95

Roma, 12.10.00